

## AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III *Bis*, a seguito del ricorso iscritto con R.G. N. 8071/2022, con Decreto cautelare n. 6141/2022 del 04.10.2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio - Roma.

Il ricorso R.G. N. 8071/2022 è stato proposto dalla dott.ssa BENATTI VIOLA + ALTRI, contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nonché le singole Commissioni giudicatrici regionali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

Il ricorso contrassegnato da R.G.N. 8071/2022 ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

a) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, emessi dagli Uffici Scolastici Regionali per l' Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, , la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana ed il Veneto, degli odierni ricorrenti, rispettivamente così come precedentemente suddivisi per singolo Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, alla prova pratica ed orale per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020; del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i

calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;

- b) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
- c) dell’art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
- d) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell’Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- e) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d’aula il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- f) ova occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- g) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

IN FATTO i ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d’accesso per l’insegnamento relativo alla classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il turno mattutino (T1) del giorno 12.05.2022 per espletare la prova scritta del concorso de quo presso le diverse sedi concorsuali.

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile, se non impossibile, fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

Peraltro, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «introdurre nella sede di esame carta da scrivere». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova orale in svolgimento in questi giorni.

L'illegittimità della mancata collocazione in posizione utile dei candidati è stata contestata dinanzi al TAR LAZIO Roma, con il ricorso contrassegnato da RGN 8071/2022.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per: 1) 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione, hanno sostenuto la prova scritta in data 12.05.2022 e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', infatti, era composta da 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti). Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente,

non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto la richiesta formulata dai candidati, costringendoli, di fatto ad affrontare la prova scritta del concorso de quo, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso de quo, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta. Conseguentemente, veniva richiesto ai candidati di risolvere complessi esercizi di chimica a mente.

A sostegno della difficoltà di poter risolvere i quesiti proposti nel predetto test, inoltre, sono state citate le relazioni di tre esperti provenienti dal mondo accademico: il prof. Lorenzo Sorace, la prof.ssa Giulia Serrano ed il dott. Lorenzo Poggini.

La complessità di sostenere una prova scritta di tale tipologia senza poter utilizzare dei classici strumenti per effettuare calcoli, è desumibile anche dai risultati di tale concorso. Ed infatti, il concorso ordinario, bandito per coprire importanti carenze d'organico del sistema scolastico, ha visto, proprio per la classe di concorso A050, non a caso, delle percentuali di ammessi alla prova pratica ed orale tra le più basse dell'intera procedura.

A titolo esemplificativo, si può citare il caso di alcune regioni di cui sono noti i dati dei candidati ammessi alla prova pratica ed orale del concorso de quo, e che si versano in atti.

Per quanto concerne la Lombardia, ad esempio, su 3983 candidati convocati per la prova scritta, hanno superato la prova, accedendo alla prova pratica ed orale, solo in 74 (Percentuale di candidati bocciati: 98.14%). In tale regione, addirittura, i soli ammessi alla prova pratica ed orale, e quindi non ancora vincitori di concorso, non permettono di coprire i 104 posti disponibili e previsti dal bando.

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che «la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando».

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, non vieta in alcun modo

l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».

La ratio della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della “carta da scrivere”, pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli et similia, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova de qua.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Oltre a quanto dedotto precedentemente, giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del concorso ordinario docenti delle materie STEM, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma

9, ha esplicitamente previsto che «Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A050 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non è avvenuta per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

Emblematico in tal senso, è un oggettivo raffronto tra i risultati delle prove scritte dei due concorsi citati. Riprendendo l'esempio della regione Lombardia, infatti, è possibile verificare che, se per la classe di concorso 'A026 – Matematica' (Concorso STEM 2021) - in cui è stato consentito l'utilizzo della carta e della penna - i candidati ammessi alla prova orale sono stati 118 a fronte dei 1043 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, per il concorso A050 (Concorso ordinario 2022), come detto, hanno avuto accesso alla prova pratica ed orale solo 74 candidati su 3983.

Ciò significa che, mentre nel concorso A026 del 2021, con l'utilizzo dei fogli e della penna la percentuale degli ammessi alla prova orale è stata dell'11.31%, nel concorso a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti la percentuale è stata solo dello 1.86%.

Le prove scritte di entrambi i concorsi prevedevano un test composto da 50 quesiti di cui 40 attinenti alle materie della classe di concorso, pertanto, i dati riportati sono certamente un ottimo metro di paragone idoneo a fotografare la lesiva circostanza in cui si sono ritrovati gli odierni ricorrenti quando non è stato permesso loro di svolgere gli esercizi su un foglio di carta. Un'Amministrazione che, nello svolgimento di una prova di reclutamento del personale scolastico, impone ai candidati di non utilizzare carta e penna per effettuare calcoli, generando una percentuale pressoché totale di bocciati, contravviene ai principi di imparzialità e buon andamento che dovrebbero sempre ispirare l'azione amministrativa.

3) VIOLAZIONE ART. 4 LEGGE N. 264/1999; degli ARTT. 3, 34 E 97 COST; DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. SULLE DOMANDE NON INEDITE

Alle predette censure si aggiunge anche un ulteriore rilievo che ha generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del turno mattutino del 12.05.2022 (c.d. T1) ed i candidati che hanno partecipato agli altri due turni della prova de qua. Infatti, le domande presenti nel test del turno mattutino della prova de qua erano pressoché identiche a quelle somministrate successivamente durante il test dei turni pomeridiani dei giorni 12.05.2022 e 13.05.2022.

I quesiti presenti nella prova del turno T1 sono stati riportati anche nei turni successivi, con un mero di pochi elementi del quesito – come ad esempio il dato numerico - che, però, ha permesso a moltissimi candidati, informati sui vari social network del contenuto del primo turno della prova de qua, di conoscere in anticipo la modalità di risoluzione di diversi esercizi.

A dimostrazione di ciò, nel ricorso è stato riportato un oggettivo raffronto tra le domande contestate.

\*.\*.\*.\*.\*

Successivamente, in seguito alla pubblicazione da parte dei singoli Uffici Scolastici Regionali delle graduatorie finali di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, è stato proposto Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei motivi aggiunti al ricorso pendente tra le stesse parti.

Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche dei seguenti atti: e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti: a) relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;

b) relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Sicilia;

c) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana: Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lazio;

d) relativamente ai ricorrenti Cutracchi Maxine, De Albentis Matteo: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Abruzzo;

e) relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Marche;

f) relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva: della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. 465 del 27.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna.

\*.\*.\*.\*.\*

**Come già esposto poc'anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 8071/2022, con Decreto Cautelare n. 6141/2022, emessa e depositata in data 04 ottobre 2022, ha autorizzato la ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari mediante notifica per pubblici proclami, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio.**

**La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 6141/2022 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, emessa e depositata in data 04 ottobre 2022, sul ricorso R.G. n. 8071/2022.**

#### ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI RISULTATI VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL D.D. 499/2020.

- Graduatoria concorso ordinario A050 regione Campania:

1	Pulcrano	Salvatore	09/01/1988
2	Guercia	Cesare	02/07/1990
3	Martino	Giuseppina	22/02/1989
4	Madonna	Valentina	21/01/1988
5	Ottaviano	Laura	10/05/1990
6	Castello	Raffaele	19/08/1985
7	Credendino	Sara	19/08/1990
		Carmela	
8	Dotolo	Raffaele	09/04/1988
9	Aurino	Stefania	02/09/1976
10	Russo	Anna	16/10/1986
11	Vastano	Marco	29/08/1989
12	Reale	Sabrina	03/08/1988
13	Vicari	Claudia	17/07/1986
14	Vitale	Monica	02/12/1983
15	Bruni	Rosa	09/12/1989



16	Micillo	Raffaella	06/06/1986
17	Russo	Giusi	31/01/1984
18	Di Santo	Marisa	07/06/1983
19	Gambino	Giuseppina	10/09/1983
20	Gravina	Andrea	11/12/1992
21	Puzone	Mafalda	29/09/1966
22	Piccolo	Martina	22/12/1994
23	Pastore	Mariarosaria	14/10/1991
24	Leone	Lidia Teresa	19/09/1976
25	Mele	Mariano	02/12/1988
26	Stame	Rosa	20/02/1983
27	D'angelo	Giovanni	30/12/1987
28	Mocerino	Ester	03/11/1987
29	Citro	Nevia	12/08/1992
30	Figlia	Alessandro	22/11/1988
31	Agovino	Anna	04/08/1986
32	Alaia	Salvatore	20/06/1988
33	Gargiulo	Michele	25/05/1982
34	Vigilante	Caterina	21/08/1990
35	Chirico	Barbara	28/09/1984
36	Aiese	Nadia	30/06/1988
37	Bisceglia	Carmela	20/06/1994

\*.\*.\*.\*.\*

- Graduatoria concorso ordinario A050 regione Sicilia:

1	Boncoraglio	Alessandra	02/02/1982
2	Valenza	Dario	09/05/1988
3	Assenza	Alessandra	23/02/1982
4	Cucchiara	Giovanni	25/01/1995
5	Giuffrida	Giulia	15/09/1995

\*.\*.\*.\*.\*

- Graduatoria concorso ordinario A0 regione Emilia Romagna:

1	Duchi	Rocco	31/12/1981
2	Bernardi	Jamila	13/10/1976
3	Bianchi	Francesca	15/09/1978
4	Ballardini	Alberto	24/11/1989
5	Bocchini	Paola	20/12/1966
6	Vannini	Andrea	04/05/1983
7	Velona'	Alessandro	23/11/1983
8	Tancini	Erik	10/06/1983
9	Galli	Federico Alessandro	31/03/1989

10	Fallacara	Arianna	15/06/1990
11	Bonisoli	Luca	17/11/1977
12	Veronesi	Giacomo	05/06/1987
13	Impellizzeri	Ruben Philip	13/09/1993
14	Rivaroli	Arianna	07/11/1991
15	Facciani	Stefania	12/06/1989
16	Pizzetti	Fabrizio	30/08/1988
17	Deponti	Elisa	03/11/1989
18	Tramarin	Anna	11/08/1990
19	Armao	Stefano	16/08/1990
20	Salamone	Pierangelo	11/11/1991
21	Cravedi	Pietro	29/10/1988
22	Santunione	Giulia	12/06/1988
23	Neviani	Marco	17/05/1991
24	Di Giacinto	Nastasia	13/11/1987
25	Pasini	Giacomo	15/08/1986
26	D'Andrea	Mauro	23/02/1989
27	Bleve	Valentina	27/12/1988
28	Rendina	Nunzia	25/03/1988
29	Rambelli	Giulia	04/09/1984
30	Cozzolino	Davide	30/06/1986
31	Malaguti	Francesco	04/10/1978
32	Olmi	Elena	02/04/1979
33	Arcieri	Francesca	15/08/1985
34	Bertacchini	Andrea	15/09/1967
35	Tecchi	Alberto	12/06/1995
36	Martini	Filippo	04/07/1989
37	Lauro	Marta	08/06/1991
38	Griva	Sirio	23/01/1993
39	Toselli	Gioele	24/12/1996
40	Vezzosi	Elisa	11/01/1993
41	Ridolfi	Daniele	03/05/1981
42	Bonoli	Mattia	13/09/1977
43	Fanti	Fabio	18/12/1991
44	Guidetti	Alessandro	01/09/1992
45	De Luca	Margherita	21/03/1991

\*.\*.\*.\*.\*

- Graduatoria concorso ordinario A050 regione Abruzzo:

1	Bozza	Giuseppe	06/08/1978
2	Giallonardo	Tommaso	13/01/1984
3	Cantanelli	Pamela	19/08/1982
4	BRUNO	ISABELLA	04/08/1986

5	Canale	Valentino	13/02/1981
6	Renzi	Chiara	13/09/1985
7	Ciccone	Paolo	18/04/1988
8	Vittiglio	Elena Maria	11/02/1997
9	De Donatis	Valentina	22/05/1982

\*.\*.\*.\*

• Graduatoria concorso ordinario A050 regione Lazio:

1	Tarpani	Luigi	05/10/1980
2	Quintiliani	Maurizio	12/02/1973
3	Caldarola	Sara	14/06/1976
4	DEL GIUDICE	ALESSANDRA	29/10/1988
5	Canestri	Silvia	09/04/1984
6	Sed	Giorgia	02/08/1990
7	De Vito	Francesca	08/07/1983
8	De Latouliere	Luisa	20/08/1986
9	Sozio	Giulia	11/11/1984
10	Piantavigna	Daniele	08/01/1983
11	Bottacci	Laura	14/06/1983
12	Tassetti	Daniele	02/02/1988
13	Merola	Giovanni	21/05/1980
14	Capparelli	Francesca	27/11/1993
15	TARDIVO	SILVIA	23/10/1987
16	Pelosi	Andrea	28/12/1981
17	Iannascoli	Chiara	22/11/1987
18	BISCARINI	SILVIA	05/10/1990
19	CENCI	ALFREDO	22/09/1985
20	Senia	Gabriele	07/09/1988
21	Bertoni	Valentina	22/10/1981
22	Caporali	Gabriele	26/08/1995
23	BIGIOTTI	VIRGINIA	08/07/1994
24	Guasconi	Maurizio	28/03/1988
25	MARGOTT I	MASSIMO	19/03/1975
26	Bisceglie	Lavinia	20/04/1992

27	BERNABEI	VALERIO	08/03/1984
28	CUTICONE	STEFANO	18/03/1989
29	Marsicano	Vincenzo	24/09/1992
30	MORRONI	JACOPO	12/01/1991
31	Lattanzio	Jonathan	14/02/1989
32	Marinelli	Aldo	09/08/1968
33	Falcinelli	Luca	03/03/1993
34	Macchiarulo	Antonio	22/09/1994
35	Costella	Alessandra	01/07/1988

\*.\*.\*.\*.\*

• Graduatoria concorso ordinario A050 regione Marche:

1	PIERETTI	NADIA	11/09/1982
2	Galli	Laura	18/04/1984
3	Radici	Lucia	26/11/1986
4	Candelma	Michela	07/05/1986
5	Bargnesi	Filippo	31/05/1987
6	CURINA	ALESSIA	07/02/1987
7	Zamponi	Maria Claudia	14/05/1973
8	Shinder	Mohamad Khaled Asaad	07/07/1982
9	Matteucci	Alessandra	06/02/1987
10	Paoletti Teodori	Emanuele	06/08/1983
11	Amono	Francesca	19/12/1985
12	Avenali	Luca	23/10/1986

\*.\*.\*.\*.\*

• Graduatoria concorso ordinario A050 regione Puglia:

1	Curci	Claudia	26/04/1982
2	Gennari	Arianna	14/08/1985
3	Mirgaldi	Rosanna	28/04/1987
4	Lorusso	Michela	04/05/1987
5	Spinelli	Francesco	24/10/1990
6	Urgesi	Concetta	07/08/1977
7	Iacobellis	Rosabianca	01/12/1987
8	Carone	Gianluca	13/10/1988
9	Botticella	Giuseppe	27/09/1980
10	Urbano	Viviana	14/01/1980

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché del ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso).

**“Avv.Pasquale Marotta**

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori  
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione  
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali  
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta  
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*

pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**Ricorrono i sigg.ri**

BENATTI	VIOLA
CUTRACCI	MAXINE
D'AMICO	MARIA ANGELA
DE ALBERNTIIS	MATTEO
CICCHINELLI	MICHELINA
CIPOLLA	CINZIA
CURCIO	VALENTINA
ALTRUDA	ELISA
ATTANASIO	CLAUDIA
AUTIELLO	MARIA ELENA
BORROSO	ANNA
CANFORA	ANNA
CANTILE	MARIA
CHIAIESE	ILARIA
CIARMIELLO	LOREDANA FILOMENA
BARBETTA	GIACOMO
BENINCASA	MARA
CAPITOLI	MELISSA
CRISTIANO	DIVA
D'EGIDIO	GIULIA
DERLINDATI	ELEONORA
CAPONE	CHIARA
COMISSO	ELISA

ALBANO	VERONICA
AMBROSINO	VALERIA
CAIRONE	CRISTINA
CAVALLARO	CHIARA
CAVALLO	ANDREA
COLANTUONO	SONIA
COLLALTO	DILETTA
DE ANGELIS	FEDERICA
DI LELLO	LOREDANA
BERTE'	LISA
BORRELLI	SERENA
BUZZELLA	ALICE
CRESPI	ARIANNA
DI BONAVENTURA	CHIARA
DI PIETRO	PATRIZIA
CARIATI	SILVIA
BOGGIA	LORENZO
CASARRUBIA	SALVATORE
CUSIMANO	DARIO
DE CEGLIE	CRISTINA
CHIEPPA	GABRIELLA
BARBACCIA	ELENA

CORVASCE	IMMACOLATA	
CATALDO	SALVATORE	
AMBROSIO	RITA	
CANCEMI	LAURA	
CAPRINI	CLAUDIA	
CARDI	FRANCESCO	
CHIERA	ELEONORA	
DE NARDO	VERA	

rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliano presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it).

- **Ricorrenti**

### **CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

### **nonché contro**

- 1) **relativamente ai ricorrenti Corvasce Immacolata, Cutracci Maxine, D'Amico Maria Angela, De Albentiis Matteo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 2) **relativamente ai ricorrenti Corvasce Immacolata, Cutracci Maxine, D'Amico Maria Angela, De Albentiis Matteo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Abruzzo;
- 3) **relativamente ai ricorrenti Cicchinelli Michelina, Cipolla Cinzia, Curcio Valentina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 4) **relativamente ai ricorrenti Cicchinelli Michelina, Cipolla Cinzia, Curcio Valentina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Calabria;
- 5) **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 6) **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Capitoli Melissa, Cristiano Diva, D'Egidio Giulia, Derlindati Eleonora, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 7) **relativamente ai ricorrenti Capone Chiara, Comisso Elisa, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 8) **relativamente ai ricorrenti Capone Chiara, Comisso Elisa, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio

Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Friuli Venezia Giulia;

- 9) **relativamente ai ricorrenti Albano Veronica, Ambrosino Valeria, Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 10) **relativamente ai ricorrenti Bertè Lisa, Borrelli Serena, Buzzella Alice, Crespi Arianna, Di Bonaventura Chiara, Di Pietro Patrizia, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 11) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia contro: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 12) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Marche;
- 13) **relativamente ai ricorrenti Boggia Lorenzo, Casarrubia Salvatore, Cusimano Dario, De Ceglie Cristina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 14) **relativamente alla ricorrente Chieppa Gabriella, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 15) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 16) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Sicilia;
- 17) **relativamente ai ricorrenti Ambrosio Rita, Cancemi Laura, Caprini Claudia, Cardi Francesco, Chiera Eleonora, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.,
- 18) **relativamente alla ricorrente De Nardo Vera, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

**nonché contro**

- **relativamente ai ricorrenti Corvasce Immacolata, Cutracchi Maxine, D'Amico Maria Angela, De Albentis Matteo, contro la Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Abruzzo, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**



- **relativamente ai ricorrenti Cicchinelli Michelina, Cipolla Cinzia, Curcio Valentina, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Calabria, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**
- **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**
- **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Capitoli Melissa, Cristiano Diva, D'Egidio Giulia, Derlindati Eleonora, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**
- **relativamente ai ricorrenti Capone Chiara, Comisso Elisa, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Friuli Venezia Giulia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**
- **relativamente ai ricorrenti Albano Veronica, Ambrosino Valeria, Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lazio, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**
- **relativamente ai ricorrenti Bertè Lisa, Borrelli Serena, Buzzella Alice, Crespi Arianna, Di Bonaventura Chiara, Di Pietro Patrizia, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lombardia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**
- **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020,

nominata per la **Regione Marche, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Boggia Lorenzo, Casarrubia Salvatore, Cusimano Dario, De Ceglie Cristina, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Piemonte, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente alla ricorrente Chieppa Gabriella, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Puglia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Sicilia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Ambrosio Rita, Cancemi Laura, Caprini Claudia, Cardì Francesco, Chiera Eleonora, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Toscana, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente alla ricorrente De Nardo Vera, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Veneto, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

**nonché contro**

**le singole commissioni d'esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta, in data 12.05.2022 (turno mattutino), del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, così come di seguito indicate:**

<b>RICORRENTE</b>	<b>USR</b>	<b>SEDE CONCURSALE</b>
Albano Veronica	Lazio	RMIS10100R CIVITAVECCHIA RM
Altruda Elisa	Campania	Istituto Superiore Gregorio Ronca Via Melito 8/A Solofra (AV) Melito

Ambrosino Valeria	Lazio	RMIS10900B Einstein- Bachelet via Pasquale II 237, Roma
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine, Bucine (AR)
Attanasio Claudia	Campania	Liceo scientifico P.S. Mancini - Avellino (AV)
Autiello Maria Elena	Campania	IPSEOA "Manlio Rossi-Doria Avellino (AV)
Barbaccia Elena	Sicilia	Istituto comprensivo Ettore Romagnoli - Gela- CL
Barbetta Giacomo	Emilia Romagna	IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Benatti Viola	Sicilia	"C.M. Carafa" Mazzarino E Riesi Piazza Carlo Maria Carafa, Mazzarino (CL)
Benincasa Mara	Emilia Romagna	Istituto Comprensivo "IL GUERCINO" via Dante Alighieri 6, CENTO (FE)
Bertè Lisa	Lombardia	MIIC8BJ003 - Istituto Compr. Di Carugate Via San Francesco. 5. Carugate (MI)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Borrelli Serena	LOMBARDIA	Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Bachelet Via Stignani 63-65 Abbiategrasso (MI)
Borroso Anna	Campania	I.A.C "Alighieri" BELLONA (CE)
Buzzella Alice	Lombardia	MIIS017001 - I.I.S. James Clerk Maxwell Via Don Giovanni Calabria, 2, Milano MI 35242 - laboratorio cad
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Cancemi Laura	Toscana	Scuola Media Statale G. Ungaretti VIA PORTOGALLO, 5, 58100 GROSSETO (GR)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Caprini Claudia	Toscana	Istituto di Istruzione Superiore Carducci - Volta - Pacinotti – Piombino (LI)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Cariati Silvia	Marche	Istituto Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Recanati (MC)
Casarrubia Salvatore	Piemonte	Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Peano - Torino (TO)
Cataldo Salvatore	Sicilia	Istituto comprensivo Russo Raciti - Palermo
Cavallaro Chiara	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli- via capo sperone, 52, ROMA (RM)
Cavallo Andrea	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli - Via delle Rande 22, Roma (RM)
Chiaiese Ilaria	Campania	Liceo scientifico statale Segre San Cipriano D'Aversa
Chieppa Gabriella	Puglia	BAIS054008 - I.I.S.S. "A. ORIANI - L. TANDOI" Via Andria 44, CORATO BA 30917 - Laboratorio Linguistico
Chiera Eleonora	Toscana	Istituto di Istruzione Superiore "Carrara-Nottolini-Busdraghi" - Lucca (Lu)

Ciarmiello Loredana Filomena	Campania	Istituto Tecnico Economico "A. GALLO" via dell'Archeologia, 91 - AVERSA (CE) 28793 - LAB INF. LINGUISTICO
Cicchinellic Michelina	Calabria	CZIC850003 IC NICOTERA-COSTABILE Laboratorio Informatico 1 27981- Via G. Porchio 28 - Lamezia Terme
Cipolla Cinzia	Calabria	Istituto comprensivo Nicotera-Costabile, Laboratorio informatico 1, 27981 via G. Porchio 28, Lamezia Terme
Colantuono Sonia	Lazio	Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei - Roma (RM)
Collalto Diletta	Lazio	ITIS Galileo Galilei Roma (RM)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cristiano Diva	Emilia Romagna	Istituto Nullo Baldini, Via Marconi, 2 Ravenna (RA)
Curcio Valentina	Calabria	Istituto di Istruzione Superiore - Piazza Galluppi - Tropea (VV)
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Cutracci Maxine	Abruzzo	I.I.S Alessandrini - Marino, Teramo, TE
D'Amico Maria Angela	Abruzzo	I.I.S. CROCETTI V. CERULLI - GIULIANOVA (TE)
De Albentis Matteo	Abruzzo	Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" - Via Bafile 39 - Teramo (TE)
De Angelis Federica	Lazio	Istituto Comprensivo Paolo III - Canino (VT)
De Ceglie Cristina	Piemonte	Istituto Sommeiller -Torino (TO)
De Nardo Vera	Veneto	ITC G.PIOVENE Corso S.S. Felice e Fortunato, 225, VICENZA
D'Egidio Giulia	Emilia Romagna	ISS "Russell" Guastalla (RE)
Derlindati Eleonora	Emilia Romagna	Liceo Statale Volta Fellini, Riccione (RN)
DI Bonaventura Chiara	Lombardia	Istituto Superiore Stein- Gavirate (VA)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)
Di Pietro Patrizia	Lombardia	Liceo Statale G.B. Grassi - Saronno (VA)

- **Resistenti**

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari**

**provvisorie dei seguenti provvedimenti:**

- a) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, emessi dagli Uffici Scolastici Regionali per l' Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, , la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana ed il Veneto, degli odierni ricorrenti, rispettivamente così come precedentemente suddivisi per singolo Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, alla prova pratica ed orale per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;

- b) **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 8035 del 25.05.2022, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- c) **relativamente ai ricorrenti Albano Veronica, Ambrosino Valeria, Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 20240 del 31.05.2022, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- d) **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Capitoli Melissa, Cristiano Diva, D'Egidio Giulia, Derlindati Eleonora**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. 12452 del 23.05.2022, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- e) **relativamente ai ricorrenti Bertè Lisa, Borrelli Serena, Buzzella Alice, Crespi Arianna, Di Bonaventura Chiara, Di Pietro Patrizia**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 16093 del 22.06.2022, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- f) **relativamente alla ricorrente Chieppa Gabriella**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 20189 del 20.06.2022, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- g) **relativamente ai ricorrenti Cicchinelli Michelina, Cipolla Cinzia, Curcio Valentina**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 11190 del 17.06.2022, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- h) **relativamente ai ricorrenti Corvasce Immacolata, Cutracci Maxine, D'Amico Maria Angela, De Albentiis Matteo**, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Abruzzo, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti

per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;

- i) **relativamente ai ricorrenti Capone Chiara, Comisso Elisa**, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- j) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia**, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- k) **relativamente ai ricorrenti Boggia Lorenzo, Casarrubia Salvatore, Cusimano Dario, De Ceglie Cristina**, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- l) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore**, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- m) **relativamente ai ricorrenti Ambrosio Rita, Cancemi Laura, Caprini Claudia, Cardì Francesco, Chiera Eleonora**, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;
- n) **relativamente alla ricorrente De Nardo Vera**, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica ed orale, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;

**in subordine, per l’annullamento, previa sospensione**

h) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;

- i) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D. n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
- j) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
- k) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- l) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d'aula il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- m) ova occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- n) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

**per l'accertamento**

**del diritto dei ricorrenti di essere ammessi alla prova pratica ed orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche'**

**o, in subordine per l'accertamento**

**del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola**

**secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, tramite l’indizione di una prova suppletiva dello stesso,**

**nonché, in ulteriore subordine, per**

**l’annullamento dell’intera procedura *de qua* per i motivi appresso specificati.**

### **FATTO**

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d’accesso per l’insegnamento relativo alla classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il turno mattutino (T1) del giorno 12.05.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

<b>RICORRENTE</b>	<b>USR</b>	<b>SEDE CONCURSUALE</b>
Albano Veronica	Lazio	RMIS10100R CIVITAVECCHIA RM
Altruda Elisa	Campania	Istituto Superiore Gregorio Ronca Via Melito 8/A Solofra (AV) Melito
Ambrosino Valeria	Lazio	RMIS10900B Einstein- Bachelet via Pasquale II 237, Roma
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine , Bucine (AR)
Attanasio Claudia	Campania	Liceo scientifico P.S. Mancini - Avellino (AV)
Autiello Maria Elena	Campania	IPSEOA "Manlio Rossi-Doria Avellino (AV)
Barbaccia Elena	Sicilia	Istituto comprensivo Ettore Romagnoli - Gela- CL
Barbetta Giacomo	Emilia Romagna	IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Benatti Viola	Sicilia	"C.M. Carafa" Mazzarino E Riesi Piazza Carlo Maria Carafa, Mazzarino (CL)
Benincasa Mara	Emilia Romagna	Istituto Comprensivo "IL GUERCINO" via Dante Alighieri 6, CENTO (FE)
Bertè Lisa	Lombardia	MIIC8BJ003 - Istituto Compr. Di Carugate Via San Francesco. 5. Carugate (MI)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Borrelli Serena	LOMBARDIA	Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Bachelet Via Stignani 63-65 Abbiategrosso (MI)
Borroso Anna	Campania	I.A.C "Alighieri" BELLONA (CE)
Buzzella Alice	Lombardia	MIIS017001 - I.I.S. James Clerk Maxwell Via Don Giovanni Calabria, 2, Milano MI 35242 - laboratorio cad
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)



Cancemi Laura	Toscana	Scuola Media Statale G. Ungaretti VIA PORTOGALLO, 5, 58100 GROSSETO (GR)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Caprini Claudia	Toscana	Istituto di Istruzione Superiore Carducci - Volta - Pacinotti – Piombino (LI)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Cariati Silvia	Marche	Istituto Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Recanati (MC)
Casarrubia Salvatore	Piemonte	Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Peano - Torino (TO)
Cataldo Salvatore	Sicilia	Istituto comprensivo Russo Raciti - Palermo
Cavallaro Chiara	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli- via capo sperone, 52, ROMA (RM)
Cavallo Andrea	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli - Via delle Rande 22, Roma (RM)
Chiaiese Ilaria	Campania	Liceo scientifico statale Segre San Cipriano D'Aversa
Chieppa Gabriella	Puglia	BAIS054008 - I.I.S.S. "A. ORIANI - L. TANDOI" Via Andria 44, CORATO BA 30917 - Laboratorio Linguistico
Chiera Eleonora	Toscana	Istituto di Istruzione Superiore "Carrara-Nottolini-Busdraghi" - Lucca (Lu)
Ciarmiello Loredana Filomena	Campania	Istituto Tecnico Economico "A. GALLO" via dell'Archeologia, 91- AVERSA (CE) 28793 - LAB INF. LINGUISTICO
Cicchinelli Michelina	Calabria	CZIC850003 IC NICOTERA-COSTABILE Laboratorio Informatico 1 27981- Via G. Porchio 28 - Lamezia Terme
Cipolla Cinzia	Calabria	Istituto comprensivo Nicotera-Costabile, Laboratorio informatico 1, 27981 via G. Porchio 28, Lamezia Terme
Colantuono Sonia	Lazio	Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei - Roma (RM)
Collalto Diletta	Lazio	ITIS Galileo Galilei Roma (RM)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cristiano Diva	Emilia Romagna	Istituto Nullo Baldini, Via Marconi, 2 Ravenna (RA)
Curcio Valentina	Calabria	Istituto di Istruzione Superiore - Piazza Galluppi - Tropea (VV)
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Cutracci Maxine	Abruzzo	I.I.S Alessandrini - Marino, Teramo, TE
D'Amico Maria Angela	Abruzzo	I.I.S. CROCETTI V. CERULLI - GIULIANOVA (TE)
De Albentiis Matteo	Abruzzo	Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" - Via Bafile 39 - Teramo (TE)
De Angelis Federica	Lazio	Istituto Comprensivo Paolo III - Canino (VT)
De Ceglie Cristina	Piemonte	Istituto Sommeiller -Torino (TO)

De Nardo Vera	Veneto	ITC G.PIOVENE Corso S.S. Felice e Fortunato, 225, VICENZA
D'Egidio Giulia	Emilia Romagna	ISS "Russell" Guastalla (RE)
Derlindati Eleonora	Emilia Romagna	Liceo Statale Volta Fellini, Riccione (RN)
DI Bonaventura Chiara	Lombardia	Istituto Superiore Stein- Gavirate (VA)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)
Di Pietro Patrizia	Lombardia	Liceo Statale G.B. Grassi - Saronno (VA)

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile, se non impossibile, fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

**Peraltro, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «introdurre nella sede di esame carta da scrivere». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.**

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova pratica ed orale.

**Con ricorso contrassegnato con R.G. n. 7991/2022, depositato dinanzi alla Sezione Terza bis di codesto Ecc.mo Tribunale, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di mancata ammissione alla prova orale e pratica del concorso *de quo*.**

Nel frattempo, le procedure concorsuali su base regionale si sono esaurite con la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, fatta eccezione per alcune regioni come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, dove la graduatoria finale non è stata ancora pubblicata.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

### MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI

TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nel turno mattutino (T1) e cioè nel giorno 12.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

**La prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).**

**Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.**

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta. **Conseguentemente, veniva richiesto ai candidati di risolvere complessi esercizi di chimica a mente.**

\*.\*.\*.\*.\*

Sulla complessità di svolgere gli esercizi richiesti durante la prova scritta senza l'ausilio di un valido strumento come carta e penna, si è espresso il prof. Lorenzo Sorace, docente universitario di Chimica Generale e Inorganica presso l'Università degli Studi di Firenze, che, in un proprio parere che si versa in atti, ha chiarito che *«i quesiti relativi alla disciplina di chimica riportati in Allegato 1, che sono stati presentati ai candidati del concorso ordinario, classe di concorso A-50, prova T1 svoltasi in data 12/05/2022 (mattina), prova T2 svoltasi in data 12/05/2022 (pomeriggio) e T3 svoltasi in data 13/05/2022 (pomeriggio) necessitano per la loro corretta risoluzione dell'ausilio di carta e penna, come riportato nella descrizione analitica dell'Allegato 1. Di conseguenza, i candidati che non hanno potuto usufruire del supporto di carta e penna, erano impossibilitati a svolgere correttamente tali esercizi»*.

L'esperto che ha formulato il predetto parere, nella propria relazione, ha anche concretamente esaminato la fattibilità di risolvere a mente gli esercizi somministrati ai candidati nei tre turni d'esame della classe di concorso A050, giungendo a ritenere che, durante la prova del 12.05.2022, l'uso di carta e penna fosse necessario per i seguenti motivi: *«1) Lo svolgimento di*

*alcuni esercizi prevede l'esecuzione di calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale (radici quadrate di numeri non quadrati perfetti, logaritmi, rapporti e prodotti tra numeri decimali ed esponenziali); 2) Molti esercizi prevedono più passaggi matematici in successione ed i risultati via via ottenuti devono essere usati in passaggi successivi. Carta e penna si rendono necessari per appuntare tali dati; 3) L'uso di carta e penna semplifica, velocizza e diminuisce sensibilmente la probabilità di errore nei calcoli; 4) Il ragionamento necessario allo svolgimento di alcuni esercizi è notevolmente semplificato e velocizzato dal poter, ad esempio, appuntare informazioni e disegnare strutture molecolari (quesiti sui numeri quantici, strutture molecolari, esercizi di biochimica, etc...)).*

**La relazione, infine, si conclude con tale osservazione «Per concludere, il compito presenta calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale. Di conseguenza, l'impossibilità di utilizzo di carta e penna porta il candidato ad impiegare un tempo decisamente maggiore rispetto a quello concesso nel tentativo di rispondere ai quesiti, sottraendo prezioso tempo ed energie utili ad altre domande. In fine, senza l'ausilio della scrittura, il candidato è fortemente esposto al rischio di incorrere in errori di arrotondamenti, confusione e dimenticanze.»**

\*.\*.\*.\*.\*

**Giova evidenziare che, le suesposte considerazioni e conclusioni, sono state oggetto anche di altri due pareri – che pure si versano in atti – formulati rispettivamente dalla prof.ssa Giulia Serrano, docente di Chimica presso il corso di laurea in Ingegneria Biomedica dell'Università degli Studi di Firenze, e dal Dr Lorenzo Poggini, ricercatore di terzo livello presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con abilitazione scientifica per l'insegnamento nel settore scientifico disciplinare '03/BI – Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici'.**

\*.\*.\*.\*.\*

La complessità di sostenere una prova scritta di tale tipologia senza poter utilizzare dei classici strumenti per effettuare calcoli, è desumibile anche dai risultati di tale concorso. Ed infatti, il concorso ordinario, bandito per coprire importanti carenze d'organico del sistema scolastico, ha visto, proprio per la classe di concorso A050, non a caso, delle percentuali di ammessi alla prova pratica ed orale tra le più basse dell'intera procedura.

A titolo esemplificativo, si può citare il caso di alcune regioni di cui sono noti i dati dei candidati ammessi alla prova pratica ed orale del concorso *de quo*, e che si versano in atti.

**Per quanto concerne la Lombardia, ad esempio, su 3983 candidati convocati per la prova scritta, hanno superato la prova, accedendo alla prova pratica ed orale, solo in 74 (Percentuale di candidati bocciati: 98.14%). In tale regione, addirittura, i soli ammessi alla prova pratica ed orale, e quindi non ancora vincitori di concorso, non permettono di coprire i 104 posti disponibili e previsti dal bando.**

**Percentuali simili, come detto, sono riscontrabili oggettivamente dai dati presenti sui siti dei vari Uffici Scolastici Regionali, e che si riportano di seguito:**

Regione	Candidati ammessi alla prova scritta	Candidati ammessi alla prova pratica ed orale	Percentuale candidati bocciati
Lombardia	3983	74	<b>98.14 %</b>
Lazio	3393	64	<b>98.11 %</b>
Puglia	2270	10	<b>99.56 %</b>
Campania	4237	92	<b>97.83 %</b>
Emilia Romagna	2327	48	<b>97.94 %</b>
Liguria	622	22	<b>96.46 %</b>

**Già i soli dati statistici riportati denotano l'illegittimità e l'illogicità della scelta delle Amministrazioni scolastiche resistenti di non prevedere esplicitamente la possibilità per i candidati, data la tipologia specifica della prova *de quo*, di utilizzare carta e penna per le proprie prove scritte. Tale ambiguità ha generato confusione nei commissari giungendo, infatti, a scelte diverse sul punto.**

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che **<la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando>>**.

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, <carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati>>**.

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un

indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. **Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.**

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCORSALE
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine , Bucine (AR)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. **Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.**

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, **hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati.** Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

A titolo esemplificativo, vengono riportate, di seguito, alcune delle aule d'esame in cui risulta, per stessa ammissione di alcuni candidati che hanno effettuato la prova, che sia stato concesso di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi proposti. I relativi verbali d'aula, conseguentemente, sono stati già oggetto di istanza di accesso agli atti.

Le aule sono le seguenti:

REGIONE	SEDE CONCURSUALE
TOSCANA	FIIC86300X - RIGNANO-INCISA VALDARNO via della Pieve 66, RIGNANO SULL'ARNO FI 32975 - laboratorio informatico
TOSCANA	FIIS013003 - SALVEMINI-D'AOSTA Via Giusti 27, FIRENZE FI 34877 - Aula 6
TOSCANA	FIIS02300N - CHINO CHINI Via Caiani 68, BORGO SAN LORENZO FI 34886 - Lab 12
TOSCANA	FIPS100007 - LS ANTONIO GRAMSCI VIA DEL MEZZETTA, 7, FIRENZE FI 33240 - LABORATORIO DI INFORMATICA
TOSCANA	FIRH01000P - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI Via del Mezzetta 13, FIRENZE FI 33242 - Laboratorio di Informatica
TOSCANA	FISD03000L - LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E

	S.F. Via G. Giusti, 31, SESTO FIORENTINO FI 33247 - Aula 211 - Informatica
TOSCANA	GRIC831001 - IC GROSSETO 3 VIA PORTOGALLO 5, GROSSETO GR 32911 - via portogallo
TOSCANA	LIIS006001 - MATTEI Via della Repubblica 16, ROSIGNANO MARITTIMO LI 36735 - TPSI ELETTRONICA
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPELLINI-ORLANDO via Zola, 6/B, LIVORNO LI 33320 - laboratorio informatica 1
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPELLINI-ORLANDO Via Zola 6/B, LIVORNO LI 33321 - Laboratorio informatico 2
TOSCANA	PIRH01000D - I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" via Garibaldi. 194, PISA PI 34229 - Lab. M2
TOSCANA	PORC01000D - IPSSAR F. DATINI via di Reggiana 26, PRATO PO 33553 - Laboratorio Informatica 24-25
TOSCANA	POTF010003 - T. BUZZI Viale della Repubblica 9, PRATO PO 33555 - S45
TOSCANA	SIIS00400L - IS "CASELLI" Via Roma 67, SIENA SI 33583 - Laboratorio Informatica - Lab 2
TOSCANA	PTRC010007 - LUIGI EINAUDI Viale Pacinotti 11, PISTOIA PT 33528 - Laboratorio Linguistico
TOSCANA	PTTF01000R - ITTS "FEDI - FERMI" Viale Adua,98, PISTOIA PT 36766 - LAIN-Laboratorio di Informatica
CALABRIA	RCTD120008 - ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO RAFFAELEPIRIA - FERRARIS/DA EMPOLI Reggio Calabria – Laboratorio 50 – Turno T2
LAZIO	RMIS084008 – ISS FEDERICO CAFFE’ DI ROMA TURNO T3
ABRUZZO	CHTD11000L – ISTITUTO GALIANI – DE STERLICH TURNO T2
VENETO	PDTD04000D – ITE G. GIRARDI TURNO T1 e T2
EMILIA ROMAGNA	PRTD04000Q – ISTITUTO “BODONI” DI PARMA LABORATORIO INFORMATICA DI BASE TURNO T1
LAZIO	RMPS44000B – ISTITUTO NOMENTANO TURNO T1
LAZIO	RMPS37000A – ISTITUTO E. MAJORANA TURNO T1
LAZIO	RMTF19000X – ISTITUTO LUIGI TRAFELLI TURNO T1
LOMBARDIA	BSIS03800X – I.I.S. “L. EINAUDI” TURNO T3



LAZIO	RIIC828005 – I.C. “ALDA MERINI” TURNO T2
LAZIO	FRIS00800X – I.I.S “L. ANGELONI” TURNO T2
LAZIO	VTIS013008 – ISTITUTO “A. MEUCCI” TURNO T2
LAZIO	RMIS112007 – ISTITUTO G. MARCONI TURNO T3
LAZIO	RMIS03300B – ISTITUTO CARLO URBANI TURNO T3
LAZIO	RMTF02000R – ISTITUTO ARMELLINI TURNO T3
LAZIO	RMIC8W00P – ISTITUTO BRUNO DE FINETTI TURNO T2
LAZIO	RMIS00800P – IS LEOPOLDO PIRELLI TURNO T2
VENETO	VIPS02000T – LICEO SCIENTIFICO PAOLO LIOY TURNO T2
LAZIO	RMTD65000G – I.T.C.G. “CARLO MATTEUCCI” TURNO T1
VENETO	PDIS018003 – IS “MEUCCI – FANONI” TURNO T2
LAZIO	RMSD11000B – LICEO ARTISTICO PICASSO TURNO T3
TOSCANA	ARIS01700E – IS GIOVAGNOLI TURNO T1
EMILIA ROMAGNA	RARC07000X – IPS “A. OLIVETTI – C. CALLEGARI” TURNO T1
CAMPANIA	SAIS038002 – IIS “PANTALEONE COMITE” VEIS004007 – IIS “LUIGI LUZZATTI” TURNO T2
VENETO	
TOSCANA	FITF010003 – ISTITUTO MEUCCI
TOSCANA	PTTD050001 – ISTITUTO ALDO CAPITINI
SICILIA	CTIS04300B – I.C. MANGANO MARCONI
SICILIA	PAPC09000Q – LICEO CLASSICO UMBERTI I
CAMPANIA	NAEE03000V – I.S.I.S. RITA LEVI MONTALCINI
PIEMONTE	TOPS1000T – ISTITUTO CHARLES DARWIN LAB. INFORMATICA
SICILIA	ENIC8160006 – ISTITUTO “G.F. INGRASSIA” LAB. INFORMATICA

Quelle citate a titolo esemplificativo, sono solo alcune delle aule in cui è stato consentito ai candidati di utilizzare la carta e la penna, palesandosi, di fatto, la confusione che l’errata interpretazione della disposizione citata ha generato nei commissari.

**Tali elementi, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell’eccesso di potere che l’Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.**

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che «*la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti*», e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che «**di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe**». Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sè, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

\*.\*.\*.\*.\*

- 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Oltre a quanto dedotto precedentemente, giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del **concorso ordinario docenti delle materie STEM**, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma 9, ha esplicitamente previsto che «**Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione**».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A050 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non è avvenuta per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

**Emblematico in tal senso, è un oggettivo raffronto tra i risultati delle prove scritte dei due concorsi citati.** Riprendendo l'esempio della regione Lombardia, infatti, è possibile verificare che, se per la classe di concorso 'A026 – Matematica' (Concorso STEM 2021) - in cui è stato consentito l'utilizzo della carta e della penna - i candidati ammessi alla prova orale sono stati 118 a fronte dei 1043 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, per il concorso A050 (Concorso ordinario 2022), come detto, hanno avuto accesso alla prova pratica ed orale solo 74 candidati su 3983.

**Ciò significa che, mentre nel concorso A026 del 2021, con l'utilizzo dei fogli e della penna la percentuale degli ammessi alla prova orale è stata dell'11.31%, nel concorso a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti la percentuale è stata solo dello 1.86%.**

**Il tutto è comparabile dallo schema che si riporta di seguito e dai dati che si versano in atti:**

	Candidati prova scritta	Candidati prova orale	Percentuale candidati bocciati alla prova scritta
A026 Concorso 2021 - Lombardia	1043	118	<b>88.69 %</b>
A050 Concorso 2022 - Lomabrdia	3983	74	<b>98.14 %</b>

Le prove scritte di entrambi i concorsi prevedevano un test composto da 50 quesiti di cui 40 attinenti alle materie della classe di concorso, pertanto, **i dati riportati sono certamente un ottimo metro di paragone idoneo a fotografare la lesiva circostanza in cui si sono ritrovati gli odierni ricorrenti** quando non è stato permesso loro di svolgere gli esercizi su un foglio di carta. Un'Amministrazione che, nello svolgimento di una prova di reclutamento del personale scolastico, impone ai candidati di non utilizzare carta e penna per effettuare calcoli, generando una percentuale pressoché totale di bocciati, contravviene ai principi di imparzialità e buon andamento che dovrebbero sempre ispirare l'azione amministrativa.

I dati appena riportati, infatti, basterebbero già da soli ad evidenziare la disparità di trattamento subita dagli odierni ricorrenti, nonché la lesione della propria sfera giuridica che, dopo mesi di studi e di impegno, hanno pregiudicato l'interesse degli stessi a partecipare ad una procedura concorsuale che permettesse loro di dimostrare concretamente la propria preparazione.

Insomma, l'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei docenti, ha generato come effetto quello di non permettere agli stessi Uffici Scolastici Regionali - come nel citato caso della Lombardia - di far accedere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati almeno pari al numero di posti messi a concorso. Tale errata ed illogica interpretazione, conseguentemente, ha generato un doppio *vulnus*: quello dei ricorrenti che non hanno potuto svolgere la prova con i supporti necessari (foglio di carta) e nelle migliori condizioni psicologiche, e quello della stessa Amministrazione scolastica che ha bandito un concorso rischiando, per una propria stessa illogica ed illegittima decisione, di non coprire il vuoto d'organico presente.

Pretendere dai ricorrenti la risoluzione di una prova scritta fondata in larga parte su esercizi di chimica, semplicemente svolgendo tali esercizi in mente, ha posto i ricorrenti nella posizione di non poter raggiungere almeno la soglia minima di 70/100 che avrebbe permesso loro di accedere alla prova pratica ed orale.

E' da tale prospettiva che va letto l'altissimo numero di bocciati alla prova scritta del concorso *de quo*, atteso che una prova concorsuale, per definizione, ha l'obiettivo di selezionare i migliori.

\*.\*.\*.\*.\*

3) VIOLAZIONE ART. 4 LEGGE N. 264/1999; degli ARTT. 3, 34 E 97 COST; DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. SULLE DOMANDE NON INEDITE

Alle predette censure si aggiunge anche un ulteriore rilievo che ha generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del turno mattutino del 12.05.2022 (c.d. T1) ed i candidati che hanno partecipato agli altri due turni della prova *de qua*. Infatti, le domande presenti nel test del turno mattutino della prova *de quo* erano pressoché identiche a quelle somministrate successivamente durante il test dei turni pomeridiani dei giorni 12.05.2022 e 13.05.2022.

I quesiti presenti nella prova del turno T1 sono stati riportati anche nei turni successivi, con un mero di pochi elementi del quesito - come ad esempio il dato numerico - che, però, ha permesso a moltissimi candidati, informati sui vari *social network* del contenuto del primo turno della prova *de qua*, di conoscere in anticipo la modalità di risoluzione di diversi esercizi.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito un oggettivo raffronto - con relativo file che si versa in atti - tra i quesiti somministrati ai candidati nei turni T1 (turno mattutino del 12.05.2022) e

T2 (turno pomeridiano del 12.05.2022), a dimostrazione della natura non inedita dei quesiti proposti in quest'ultimo turno, così come nel T3:

TURNO I	TURNO II
<b>Domanda 13:</b> Tra i seguenti insiemi di numeri quantici (n, l, m, ms), è corretto l'insieme:	<b>Domanda 6:</b> Tra i seguenti insiemi di numeri quantici (n, l, m, ms), è corretto l'insieme:
<b>Domanda 16:</b> Il reticolo cristallino cubico a facce centrate presenta, nella cella elementare, un numero di atomi pari a:	<b>Domanda 37:</b> Il reticolo cristallino cubico a facce centrate presenta, nella cella elementare, un numero di atomi pari a:
<b>Domanda 7:</b> Quando a Greenwich sono le 10:00 a.m., la longitudine di una località, in cui sono le 3:00 a.m. dello stesso giorno, è:	<b>Domanda 24:</b> Quando a Greenwich sono le 2 p.m., la longitudine di una località, in cui sono le 6:00 a.m. dello stesso giorno, è:
<b>Domanda 2:</b> Un polinucleotide di DNA a doppia elica contiene 80 residui di acido timidilico e 110 di acido desossiguanilico. Il numero totale di nucleotidi che compongono il frammento di DNA è:	<b>Domanda 5:</b> Un polinucleotide di DNA a doppia elica contiene 90 residui di acido timidilico e 120 di acido desossiguanilico. Il numero totale di nucleotidi che compongono il frammento di DNA è:
<b>Domanda 12:</b> Tra i seguenti composti, l'epimero in C-2 del D-glucosio è:	<b>Domanda 20:</b> Tra i seguenti composti, l'epimero in C-4 del D-glucosio è:
<b>Domanda 8:</b> Come si svolge la serie discontinua di cristallizzazione di Bowen?	<b>Domanda 28:</b> Come si svolge la serie continua di cristallizzazione di Bowen?
<b>Domanda 15:</b> Considerata la salinità media degli oceani, la quantità di acqua di mare che si deve far evaporare per ottenere circa 100g di sale è:	<b>Domanda 15:</b> Considerata la salinità media degli oceani, la quantità di acqua di mare che si deve far evaporare per ottenere circa 500g di sale è:
<b>Domanda 29:</b> Il numero di elettroni complessivamente contenuti in 9.0g di ioni ammonio è:	<b>Domanda 13:</b> Il numero di elettroni complessivamente contenuti in 32.0g di ioni ossido è:
<b>Domanda 40:</b> Un uomo di un gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di gruppo O. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo B è:	<b>Domanda 9:</b> Un uomo di un gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di gruppo O. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo AB è:
<b>Domanda 43: Secondo la scala Richter:</b> <b>risposta corretta:</b> un terremoto di magnitudo 4 produce sul sismogramma un'oscillazione massima di ampiezza 10000 volte maggiore del terremoto standard	<b>Domanda 22: Secondo la scala Richter:</b> <b>risposta corretta:</b> un terremoto di magnitudo 5 produce sul sismogramma un'oscillazione massima di ampiezza 100000 volte maggiore del terremoto standard

Orbene, a mero titolo esemplificativo, è stato riportato il raffronto tra i quesiti del turno mattutino e quelli del turno pomeridiano. I candidati di quest'ultimo turno, considerando la velocità di propagazione delle informazioni veicolate oggi giorno tramite i *social network*, hanno avuto la possibilità di leggere i quesiti presenti nel test del mattino – si versano in atti diverse prove dell'avvenuta diffusione di tali informazioni – e, potenzialmente, grazie a tali dieci quesiti, erano in grado di sapere *ex ante* il tenore della domanda che sarebbe stata somministrata al proprio turno. Non essendo pertanto inedite le domande dei test dei turni pomeridiani del 12.05.2022 e 13.05.2022, tale situazione ha generato un'evidente disparità di trattamento dei candidati del primo turno del concorso *de quo*.

L'Amministrazione resistente, proprio in base ai principi che regolano l'attività amministrativa, avrebbe dovuto prevedere tale criticità (la diffusione di informazioni relative al test) e, all'uopo,

avrebbe dovuto predisporre quesiti totalmente diversi per ogni turno, così da garantire la piena imparzialità della procedura. Così non è stato.

Le predette domande poc'anzi riportate, quindi, risultano illegittime per mancanza del requisito di originalità.

Assume rilievo, pertanto, la violazione di un elementare obbligo in capo alla Amministrazione, enucleabile dai più generali principi di imparzialità e buon andamento, secondo il quale la P.A. nel somministrare quesiti ai fini di una procedura selettiva pubblicistica è tenuta a che i quesiti stessi siano contraddistinti dai caratteri della segretezza e della originalità - novità.

A tal proposito, si fa presente che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la recente Ordinanza n. 4193 del 29/09/2017, ha disposto l'ammissione con riserva di una candidata ad altra procedura concorsuale sulla base della seguente motivazione «*...vi è in atti documentazione da cui risulta in varia misura coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni testi commerciali, con conseguente possibile previa conoscibilità dei quesiti...per evitare che il rimedio di traduca in una ingiustizia, quale il sostanziale azzeramento del primo anno del corso...rende preferibile disporre l'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero*».

La P.A., quindi, ha somministrato, nei turni successivi a quello del mattino, diversi quesiti non originali contravvenendo al principio di segretezza e originalità – novità delle domande. L'accertamento della violazione di tale principio rientra nel potere attribuito al Giudice poiché l'azione dell'amministrazione deve sempre tenere presente la regola aurea dell'imparzialità e del buon andamento.

Un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, impone l'eguaglianza tra i candidati e l'affermazione del criterio meritocratico affinché la restrizione al diritto de quo sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

E' lo stesso principio di uguaglianza in senso sostanziale che impone allo Stato di rimuovere quelle condizioni di disparità e non di crearle attraverso la scelta di quesiti già noti favorendo coloro i candidati dei turni successivi della prova *de quo*.

Un elemento normativo di tale principio è rinvenibile, ad esempio, nel Testo unico in materia di accesso ai pubblici impieghi all'art. 11 è disposto che: “***La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione***”. Dalla esegesi della norma deriva, infatti, l'affermazione che i **quesiti somministrati debbano essere segreti, originali e nuovi**.

Laddove l'Amministrazione voglia “istituzionalizzare” i quesiti rendendoli parte integrante del programma, deve pubblicare preventivamente una banca dati dalla quale i concorrenti avranno la certezza dei futuri quesiti (sul punto si veda T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 04/07/2013, n. 512).

**Inoltre, se il bando stesso ha obbligato la P.A. a individuare i soggetti preposti alla predisposizione dei quesiti secondo i canoni di imparzialità e riservatezza a fortiori questi sono tenuti ad applicare i suddetti principi di segretezza – originalità – novità.**

Nel caso di specie, è ammissibile il sindacato di legittimità del G.A. in cui emergono illegittimità delle valutazioni effettuate dall'organo tecnico (sotto il profilo della abnormità ed irragionevolezza).

Orbene, è chiaro che i quesiti riportati nella predetta tabella sono privi del necessario requisito della originalità – novità – segretezza in quanto in esso gli elementi più rilevanti e dirimenti dei quesiti del turno mattutino restano fissi e sono identici, soprattutto nella modalità di risoluzione, a quelli dei turni successivi.

La circostanza descritta, indubbiamente, ha favorito i candidati che hanno avuto la fortuna di svolgere il test nei due turni successivi e, quindi, di conoscere i diversi quesiti tramite la pubblicazione sui siti specializzati ed i diversi *social network*, creando una situazione idonea ad incidere illogicamente sulla procedura selettiva stessa a discapito del criterio selettivo individualizzante. (Cfr TAR Brescia sentenza n. 1352/2012).

Ciò ha determinato una disparità di trattamento (in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e quello di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.).

La disparità di trattamento si palesa proprio raffrontando le posizioni di chi si ha risposto, conoscendo già la domanda, ottenendo un indubbio vantaggio, in sede di svolgimento del test, anche per non aver perso tempo nell'impegnarsi a rispondere, con la diversa posizione di chi non aveva avuto notizia del tenore della domanda in quanto presente al primo turno del concorso *de quo*.

Ciò ha determinato una vera e propria violazione del principio della *par condicio competitorum*.

#### DOMANDA ISTRUTTORIA

**In via istruttoria, si chiede, qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre l'acquisizione dei verbali d'aula delle seguenti sedi concorsuali della prova scritta della classe di concorso A050, in cui è stato concesso di utilizzare carta e penna per effettuare i calcoli richiesti:**

REGIONE	SEDE CONCURSUALE
TOSCANA	FIC86300X - RIGNANO-INCISA VALDARNO via della Pieve 66, RIGNANO SULL'ARNO FI 32975 - laboratorio informatico
TOSCANA	FIIS013003 - SALVEMINI-D'AOSTA Via Giusti 27, FIRENZE FI 34877 - Aula 6
TOSCANA	FIIS02300N - CHINO CHINI Via Caiani 68, BORGO SAN LORENZO FI 34886 - Lab 12
TOSCANA	FIPS100007 - LS ANTONIO GRAMSCI VIA DEL MEZZETTA, 7, FIRENZE FI 33240 - LABORATORIO DI INFORMATICA
TOSCANA	FIRH01000P - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI Via del Mezzetta 13, FIRENZE FI 33242 - Laboratorio di Informatica
TOSCANA	FISD03000L - LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. Via G. Giusti, 31, SESTO FIORENTINO FI 33247 - Aula 211 - Informatica
TOSCANA	GRIC831001 - IC GROSSETO 3 VIA PORTOGALLO 5, GROSSETO GR 32911 - via portogallo
TOSCANA	LIIS006001 - MATTEI Via della Repubblica 16, ROSIGNANO MARITTIMO LI 36735 - TPSI ELETTRONICA

TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO via Zola, 6/B, LIVORNO LI 33320 - laboratorio informatica 1
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO Via Zola 6/B, LIVORNO LI 33321 - Laboratorio informatico 2
TOSCANA	PIRH01000D - I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" via Garibaldi. 194, PISA PI 34229 - Lab. M2
TOSCANA	PORC01000D - IPSSAR F. DATINI via di Reggiana 26, PRATO PO 33553 - Laboratorio Informatica 24-25
TOSCANA	POTF010003 - T. BUZZI Viale della Repubblica 9, PRATO PO 33555 - S45
TOSCANA	SIIS00400L - IS "CASELLI" Via Roma 67, SIENA SI 33583 - Laboratorio Informatica - Lab 2
TOSCANA	PTRC010007 - LUIGI EINAUDI Viale Pacinotti 11, PISTOIA PT 33528 - Laboratorio Linguistico
TOSCANA	PTTF01000R - ITTS "FEDI - FERMI" Viale Adua.98, PISTOIA PT 36766 - LAIN-Laboratorio di Informatica
CALABRIA	RCTD120008 - ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO RAFFAELEPIRIA - FERRARIS/DA EMPOLI Reggio Calabria – Laboratorio 50 – Turno T2
LAZIO	RMIS084008 – ISS FEDERICO CAFFE' DI ROMA TURNO T3
ABRUZZO	CHTD11000L – ISTITUTO GALIANI – DE STERLICH TURNO T2
VENETO	PDTD04000D – ITE G. GIRARDI TURNO T1 e T2
EMILIA ROMAGNA	PRTD04000Q – ISTITUTO "BODONI" DI PARMA LABORATORIO INFORMATICA DI BASE TURNO T1
LAZIO	RMPS44000B – ISTITUTO NOMENTANO TURNO T1
LAZIO	RMPS37000A – ISTITUTO E. MAJORANA TURNO T1
LAZIO	RMTF19000X – ISTITUTO LUIGI TRAFELLI TURNO T1
LOMBARDIA	BSIS03800X – I.I.S. "L. EINAUDI" TURNO T3
LAZIO	RIIC828005 – I.C. "ALDA MERINI" TURNO T2
LAZIO	FRIS00800X – I.I.S. "L. ANGELONI" TURNO T2
LAZIO	VTIS013008 – ISTITUTO "A. MEUCCI" TURNO T2
LAZIO	RMIS112007 – ISTITUTO G. MARCONI TURNO T3
LAZIO	RMIS03300B – ISTITUTO CARLO URBANI TURNO T3
LAZIO	RMTF02000R – ISTITUTO ARMELLINI TURNO T3
LAZIO	RMIC8W00P – ISTITUTO BRUNO DE FINETTI TURNO T2
LAZIO	RMIS00800P – IS LEOPOLDO PIRELLI TURNO T2
VENETO	VIPS02000T – LICEO SCIENTIFICO PAOLO LIOY TURNO T2
LAZIO	RMTD65000G – I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI" TURNO T1
VENETO	PDIS018003 – IS "MEUCCI – FANONI" TURNO T2



LAZIO	RMSD11000B – LICEO ARTISTICO PICASSO TURNO T3
TOSCANA	ARIS01700E – IS GIOVAGNOLI TURNO T1
EMILIA ROMAGNA	RARC07000X – IPS “A. OLIVETTI – C. CALLEGARI” TURNO T1
CAMPANIA	SAIS038002 – IIS “PANTALEONE COMITE”
VENETO	VEIS004007 – IIS “LUIGI LUZZATTI” TURNO T2
TOSCANA	FITF010003 – ISTITUTO MEUCCI
TOSCANA	PTTD050001 – ISTITUTO ALDO CAPITINI
SICILIA	CTIS04300B – I.C. MANGANO MARCONI
SICILIA	PAPC09000Q – LICEO CLASSICO UMBERTI I
CAMPANIA	NAEE03000V – I.S.I.S. RITA LEVI MONTALCINI
PIEMONTE	TOPS1000T – ISTITUTO CHARLES DARWIN LAB. INFORMATICA
SICILIA	ENIC8160006 – ISTITUTO “G.F. INGRASSIA” LAB. INFORMATICA

### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Si consideri, pertanto, che a causa della mancata concessione dell'invocata tutela cautelare, i ricorrenti non potrebbero partecipare alla prova pratica ed orale del concorso *de quo*.

**Giova rappresentare, peraltro, che le prove pratiche ed orali sono in via di imminente svolgimento, o in alcuni casi addirittura concluse.**

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 12.05.2022, turno mattutino.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove pratiche ed orali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA**

**DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE**

**INAUDITA ALTERA PARTE**

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità di accedere alla prova pratica ed orale che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale inaudita altera parte l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove pratiche ed orali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

### **SUI POTENZIALI CONTROINTERESSATI**

Ad avviso di questa difesa, allo stato, non ci sarebbero controinteressati, atteso che, il concorso *de quo*, è ancora in una fase endoprocedimentale.

A ciò si aggiunga che, l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica ed orale è redatto in mero ordine alfabetico e non di punteggio ottenuto alla prova scritta.

Ad ogni buon conto, per eccesso di zelo e solo per scrupolo difensivo, parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato agli UU.SS.RR istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di due candidati ammessi alla prova pratica ed orale.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato riscontro a tale istanza.

### **P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti (cfr TAR Lazio – Roma, Sez. IVbis, Sentenze nn. 7482/2022, 7491/2022, 7512/2022, 7516/2022, 7521/2022).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.”

\*.\*.\*.\*

**“Avv. Pasquale Marotta**

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori  
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione  
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali  
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta  
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

**R.G. n. 8071/2022 - Sezione Terza bis**

per		i	sigg.ri.	
BENATTI	VIOLA		CATALDO	SALVATORE
CUTRACCI	MAXINE			
DE ALBERNTII S	MATTEO			
ALTRUDA	ELISA			
ATTANASIO	CLAUDIA			
AUTIELLO	MARIA ELENA			
BORROSO	ANNA			
CANFORA	ANNA			
CANTILE	MARIA			
CHIAIESE	ILARIA			
CIARMIELLO	LOREDANA FILOMENA			
BARBETTA	GIACOMO			
BENINCASA	MARA			
CRISTIANO	DIVA			
CAIRONE	CRISTINA			
CAVALLARO	CHIARA			
CAVALLO	ANDREA			
COLANTUONO	SONIA			
COLLALTO	DILETTA			
DE ANGELIS	FEDERICA			
DI LELLO	LOREDANA			
CARIATI BARBACCI A	SILVIA ELENA			

rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliario presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it).

- **Ricorrenti**

### **CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

### **nonché contro**

- 19) relativamente ai ricorrenti Cutracci Maxine, De Albentiis Matteo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 20) relativamente ai ricorrenti Cutracci Maxine, De Albentiis Matteo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Abruzzo;
- 21) relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 22) relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 23) relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 24) relativamente alla ricorrente Cariati Silvia contro: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 25) relativamente alla ricorrente Cariati Silvia contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Marche;
- 26) relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

**27) relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Sicilia;

**nonché contro**

- **relativamente ai ricorrenti Cutracchi Maxine, De Albentiis Matteo, contro la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Abruzzo, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lazio, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Marche, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Sicilia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

**nonché contro**

le singole commissioni d'esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta, in data 12.05.2022 (turno mattutino), del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, così come di seguito indicate:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCORSUALE
Altruda Elisa	Campania	Istituto Superiore Gregorio Ronca Via Melito 8/A Solofra (AV) Melito
Attanasio Claudia	Campania	Liceo scientifico P.S. Mancini - Avellino (AV)
Autiello Maria Elena	Campania	IPSEOA "Manlio Rossi-Doria Avellino (AV)
Barbaccia Elena	Sicilia	Istituto comprensivo Ettore Romagnoli - Gela- CL
Barbetta Giacomo	Emilia Romagna	IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Benatti Viola	Sicilia	"C.M. Carafa" Mazzarino E Riesi Piazza Carlo Maria Carafa, Mazzarino (CL)
Benincasa Mara	Emilia Romagna	Istituto Comprensivo "IL GUERCINO" via Dante Alighieri 6, CENTO (FE)
Borroso Anna	Campania	I.A.C "Alighieri" BELLONA (CE)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Cariati Silvia	Marche	Istituto Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Recanati (MC)
Cataldo Salvatore	Sicilia	Istituto comprensivo Russo Raciti - Palermo
Cavallaro Chiara	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli- via capo sperone, 52, ROMA (RM)
Cavallo Andrea	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli - Via delle Rande 22, Roma (RM)
Chiaiese Ilaria	Campania	Liceo scientifico statale Segre San Cipriano D'Aversa
Ciarmiello Loredana Filomena	Campania	Istituto Tecnico Economico "A. GALLO" via dell'Archeologia, 91- AVERSA (CE) 28793 - LAB INF. LINGUISTICO
Colantuono Sonia	Lazio	Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei - Roma (RM)
Collalto Diletta	Lazio	ITIS Galileo Galilei Roma (RM)
Cristiano Diva	Emilia Romagna	Istituto Nullo Baldini, Via Marconi, 2 Ravenna (RA)
Cutracci Maxine	Abruzzo	I.I.S Alessandrini - Marino, Teramo, TE
De Albentis Matteo	Abruzzo	Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" - Via Bafile 39 - Teramo (TE)
De Angelis Federica	Lazio	Istituto Comprensivo Paolo III - Canino (VT)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

- **Resistenti**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- o) **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;
- p) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Sicilia;
- q) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – **relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana:** Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lazio;
- r) **relativamente ai ricorrenti Cutracchi Maxine, De Albentis Matteo:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Abruzzo;
- s) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Marche;
- t) **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. 465 del 27.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna;

**in subordine, per l'annullamento, previa sospensione**

- o) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a

questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;

- p) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
- q) dell’art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
- r) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell’Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- s) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d’aula il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- t) ova occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- u) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

#### **per l’accertamento**

**del diritto dei ricorrenti di essere convocati dall’Amministrazione scolastica alla prova orale suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’**

#### **o, in subordine per l’accertamento**

**del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di**



concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', tramite l'indizione di una prova suppletiva dello stesso,

nonché, in ulteriore subordine, per

l'annullamento dell'intera procedura *de qua* per i motivi appresso specificati.

#### FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d'accesso per l'insegnamento relativo alla classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il turno mattutino (T1) del giorno 12.05.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCURSUALE
Altruda Elisa	Campania	Istituto Superiore Gregorio Ronca Via Melito 8/A Solofra (AV) Melito
Attanasio Claudia	Campania	Liceo scientifico P.S. Mancini - Avellino (AV)
Autiello Maria Elena	Campania	IPSEOA "Manlio Rossi-Doria Avellino (AV)
Barbaccia Elena	Sicilia	Istituto comprensivo Ettore Romagnoli - Gela- CL
Barbetta Giacomo	Emilia Romagna	IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Benatti Viola	Sicilia	"C.M. Carafa" Mazzarino E Riesi Piazza Carlo Maria Carafa, Mazzarino (CL)
Benincasa Mara	Emilia Romagna	Istituto Comprensivo "IL GUERCINO" via Dante Alighieri 6, CENTO (FE)
Borroso Anna	Campania	I.A.C "Alighieri" BELLONA (CE)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Cariati Silvia	Marche	Istituto Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Recanati (MC)
Cataldo Salvatore	Sicilia	Istituto comprensivo Russo Raciti - Palermo
Cavallaro Chiara	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli- via capo sperone, 52, ROMA (RM)
Cavallo Andrea	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli - Via delle Rande 22, Roma (RM)
Chiaiese Ilaria	Campania	Liceo scientifico statale Segre San Cipriano D'Aversa
Ciarmiello Loredana Filomena	Campania	Istituto Tecnico Economico "A. GALLO" via dell'Archeologia, 91- AVERSA (CE) 28793 - LAB INF. LINGUISTICO
Colantuono Sonia	Lazio	Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei - Roma (RM)

Collalto Diletta	Lazio	ITIS Galileo Galilei Roma (RM)
Cristiano Diva	Emilia Romagna	Istituto Nullo Baldini, Via Marconi, 2 Ravenna (RA)
Cutracci Maxine	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino, Teramo, TE
De Albentis Matteo	Abruzzo	Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" - Via Bafile 39 - Teramo (TE)
De Angelis Federica	Lazio	Istituto Comprensivo Paolo III - Canino (VT)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile - se non impossibile - fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

**Peraltro, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «introdurre nella sede di esame carta da scrivere». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.**

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova pratica ed orale.

**Con ricorso contrassegnato con R.G. n. 8071/2022, depositato dinanzi alla Sezione Terza bis di codesto Ecc.mo Tribunale, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di mancata ammissione alla prova orale e pratica del concorso de quo.**

Nel frattempo, le procedure concorsuali su base regionale si sono esaurite con la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, fatta eccezione per alcune regioni come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, dove la graduatoria finale non è stata ancora pubblicata.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

## MOTIVI

### A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

- 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI

TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nel turno mattutino (T1) e cioè nel giorno 12.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

**La prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).**

**Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.**

Le varie Commissioni d'esame hanno tutte respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

Orbene, oltre ai dati già citati nel ricorso originario contrassegnato da R.G. n. 8071/2022, che evidenziano in maniera oggettiva e statistica le ripercussioni che il mancato utilizzo di carta e penna durante la prova scritta aveva avuto sul numero di candidati ammessi alla prova orale (media bocciati: 98%), giova ulteriormente sottolineare che tali effetti negativi si sono poi riverberati anche sulle graduatorie finali di merito del concorso *de quo*

<b><u>Regione</u></b>	<b><u>Posti messi a concorso</u></b>	<b><u>Vincitori finali</u></b>
Campania	23	37
Molise	3	1
Sicilia	9	5
Basilicata	7	1
Emilia Romagna	49	45
Abruzzo	7	9
Lazio	56	35
Marche	10	12
Umbria	4	6
Liguria	24	11

Puglia	34	10
Sardegna	15	2
<b>TOTALE</b>	<b>241</b>	<b>174</b>

In definitiva, la decisione delle singole Commissioni d'esame, dettate dall'errata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 – fornita anche nel giorno stesso della prova dall'Amministrazione scolastica – di non consentire l'utilizzo di carta e penna durante la prova scritta del concorso ordinario, ha generato un evidente *vulnus* alla stessa Amministrazione che, considerando i posti messi a concorso, non è riuscita a reclutare un numero sufficiente di docenti. Tale dato è ancor più eclatante se si considera che il numero di posti messi a concorso è relativo alla rilevazione del fabbisogno del 2020, e, dunque, non rispondente alle necessità di ben tre anni scolastici successivi.

**Infatti, la procedura concorsuale *de quo*, allo stato attuale, ha permesso di attribuire solo 156 posti dei 241 disponibili, e cioè è stato coperto solo il 64.73% dei posti previsti. Quanto esposto rappresenta un evidente nocumento *in primis* per l'Amministrazione scolastica, e conseguenza di una decisione incomprensibile verificatasi a monte, e cioè quella di non consentire ai candidati di utilizzare carta e penna durante una prova scritta tecnicamente molto complessa; se fosse stato consentito l'utilizzo di carta e penna, i candidati avrebbero avuto una possibilità concreta di raggiungere quantomeno la soglia minima di 70/100, necessaria per accedere alla prova orale e pratica. In questo caso, l'Amministrazione, avendo un numero maggiore di candidati da esaminare, avrebbe avuto maggiori *chance* di coprire l'intero organico previsto dalla procedura concorsuale. Così non è stato.**

Invero, il rifiuto espresso da parte di alcune Commissioni d'esame alla richiesta dei candidati di poter utilizzare carta e penna per l'espletamento della prova scritta è stato documentato da codesta difesa con i verbali oggetto di richiesta di accesso agli atti e depositati in giudizio lo scorso 27.07.2022.

In particolare, si evidenzia che nel verbale d'aula dell'I.I.S. "F. Corni" di Modena, il Presidente di Commissione ha esplicitamente negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati ai sensi della "*vigente normativa*" – senza però specificare quale - e confermata dall' "*ulteriore precisazione da parte dell'USP di Modena*".

È evidente che la motivazione addotta da tale Commissione, che esemplifica al meglio la confusione che il giorno della prova si è generato nelle aule d'esame, non può essere legittima, come è evidente che nulla vietava alla Commissione di fornire ai candidati dei fogli vidimati su cui riportare le operazioni di calcolo e di costruzione geometriche richieste dagli esercizi.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d'esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Emilia Romagna presso il Liceo Classico "Luigi Galvani" di Bologna dove la Commissione ha negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati dopo aver "*acquisito anche per le vie brevi il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale*", tutto ciò il giorno stesso della prova.

\*.\*.\*.\*.\*

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che **«la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando»**.

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati»**.

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. **Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.**

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, **la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati**, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per

accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCURSUALE
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine , Bucine (AR)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Di Lello Lorenza	Lazio	Istituto di Istruzione Superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse computer based e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. **Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.**

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, **hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i**

**candidati.** Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

**Gli elementi citati, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.**

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che *«la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti»*, e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che *«di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe»*. Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sè, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

\*.\*.\*.\*.\*

## **B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui argomentato, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

### **“MOTIVI**

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nel turno mattutino (T1) e cioè nel giorno 12.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

**La prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).**

**Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.**

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta. **Conseguentemente, veniva richiesto ai candidati di risolvere complessi esercizi di chimica a mente.**

\*.\*.\*.\*.\*

Sulla complessità di svolgere gli esercizi richiesti durante la prova scritta senza l'ausilio di un valido strumento come carta e penna, si è espresso il prof. Lorenzo Sorace, docente universitario di Chimica Generale e Inorganica presso l'Università degli Studi di Firenze, che, in un proprio parere che si versa in atti, ha chiarito che *«i quesiti relativi alla disciplina di chimica riportati in Allegato 1, che sono stati presentati ai candidati del concorso ordinario, classe di concorso A-50, prova T1 svoltasi in data 12/05/2022 (mattina), prova T2 svoltasi in data 12/05/2022 (pomeriggio) e T3 svoltasi in data 13/05/2022 (pomeriggio) necessitano per la loro corretta risoluzione dell'ausilio di carta e penna, come riportato nella descrizione analitica dell'Allegato 1. Di conseguenza, i candidati che non hanno potuto usufruire del supporto di carta e penna, erano impossibilitati a svolgere correttamente tali esercizi»*.

L'esperto che ha formulato il predetto parere, nella propria relazione, ha anche concretamente esaminato la fattibilità di risolvere a mente gli esercizi somministrati ai candidati nei tre turni d'esame della classe di concorso A050, giungendo a ritenere che, durante la prova del 12.05.2022, l'uso di carta e penna fosse necessario per i seguenti motivi: *«1) Lo svolgimento di alcuni esercizi prevede l'esecuzione di calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale (radici quadrate di numeri non quadrati perfetti, logaritmi, rapporti e prodotti tra numeri decimali ed esponenziali); 2) Molti esercizi prevedono più passaggi matematici in successione ed i risultati via via*



ottenuti devono essere usati in passaggi successivi. Carta e penna si rendono necessari per appuntare tali dati; 3) L'uso di carta e penna semplifica, velocizza e diminuisce sensibilmente la probabilità di errore nei calcoli; 4) Il ragionamento necessario allo svolgimento di alcuni esercizi è notevolmente semplificato e velocizzato dal poter, ad esempio, appuntare informazioni e disegnare strutture molecolari (quesiti sui numeri quantici, strutture molecolari, esercizi di biochimica, etc...)).».

La relazione, infine, si conclude con tale osservazione «Per concludere, il compito presenta calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale. Di conseguenza, l'impossibilità di utilizzo di carta e penna porta il candidato ad impiegare un tempo decisamente maggiore rispetto a quello concesso nel tentativo di rispondere ai quesiti, sottraendo prezioso tempo ed energie utili ad altre domande. In fine, senza l'ausilio della scrittura, il candidato è fortemente esposto al rischio di incorrere in errori di arrotondamenti, confusione e dimenticanze.»

\*.\*.\*.\*.\*

Giova evidenziare che, le suesposte considerazioni e conclusioni, sono state oggetto anche di altri due pareri – che pure si versano in atti – formulati rispettivamente dalla prof.ssa Giulia Serrano, docente di Chimica presso il corso di laurea in Ingegneria Biomedica dell'Università degli Studi di Firenze, e dal Dr Lorenzo Poggini, ricercatore di terzo livello presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con abilitazione scientifica per l'insegnamento nel settore scientifico disciplinare '03/BI – Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici'.

\*.\*.\*.\*.\*

La complessità di sostenere una prova scritta di tale tipologia senza poter utilizzare dei classici strumenti per effettuare calcoli, è desumibile anche dai risultati di tale concorso. Ed infatti, il concorso ordinario, bandito per coprire importanti carenze d'organico del sistema scolastico, ha visto, proprio per la classe di concorso A050, non a caso, delle percentuali di ammessi alla prova pratica ed orale tra le più basse dell'intera procedura.

A titolo esemplificativo, si può citare il caso di alcune regioni di cui sono noti i dati dei candidati ammessi alla prova pratica ed orale del concorso *de quo*, e che si versano in atti.

**Per quanto concerne la Lombardia, ad esempio, su 3983 candidati convocati per la prova scritta, hanno superato la prova, accedendo alla prova pratica ed orale, solo in 74 (Percentuale di candidati bocciati: 98.14%).** In tale regione, addirittura, i soli ammessi alla prova pratica ed orale, e quindi non ancora vincitori di concorso, non permettono di coprire i 104 posti disponibili e previsti dal bando.

Percentuali simili, come detto, sono riscontrabili oggettivamente dai dati presenti sui siti dei vari Uffici Scolastici Regionali, e che si riportano di seguito:

Regione	Candidati ammessi alla prova scritta	Candidati ammessi alla prova pratica ed orale	Percentuale candidati bocciati
Lombardia	3983	74	98.14 %
Lazio	3393	64	98.11 %

Puglia	2270	10	<b>99.56 %</b>
Campania	4237	92	<b>97.83 %</b>
Emilia Romagna	2327	48	<b>97.94 %</b>
Liguria	622	22	<b>96.46 %</b>

**Già i soli dati statistici riportati denotano l'illegittimità e l'illogicità della scelta delle Amministrazioni scolastiche resistenti di non prevedere esplicitamente la possibilità per i candidati, data la tipologia specifica della prova *de quo*, di utilizzare carta e penna per le proprie prove scritte. Tale ambiguità ha generato confusione nei commissari giungendo, infatti, a scelte diverse sul punto.**

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che **«la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando»**.

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati»**.

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. **Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.**

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, **la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati**, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCURSUALE
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine , Bucine (AR)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)
Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse <i>computer based</i> e che anche per tutti gli altri turni delle		

altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli.

**Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di**

**risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.**

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, **hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati**. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

A titolo esemplificativo, vengono riportate, di seguito, alcune delle aule d'esame in cui risulta, per stessa ammissione di alcuni candidati che hanno effettuato la prova, che sia stato concesso di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi proposti. I relativi verbali d'aula, conseguentemente, sono stati già oggetto di istanza di accesso agli atti.

Le aule sono le seguenti:

REGIONE	SEDE CONCURSALE
TOSCANA	FIIC86300X - RIGNANO-INCISA VALDARNO via della Pieve 66, RIGNANO SULL'ARNO FI 32975 - laboratorio informatico
TOSCANA	FIIS013003 - SALVEMINI-D'AOSTA Via Giusti 27, FIRENZE FI 34877 - Aula 6
TOSCANA	FIIS02300N - CHINO CHINI Via Caiani 68, BORGO SAN LORENZO FI 34886 - Lab 12
TOSCANA	FIPS100007 - LS ANTONIO GRAMSCI VIA DEL MEZZETTA, 7, FIRENZE FI 33240 - LABORATORIO DI INFORMATICA
TOSCANA	FIRH01000P - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI Via del Mezzetta 13, FIRENZE FI 33242 - Laboratorio di Informatica
TOSCANA	FISD03000L - LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. Via G. Giusti, 31, SESTO FIORENTINO FI 33247 - Aula 211 - Informatica
TOSCANA	GRIC831001 - IC GROSSETO 3 VIA PORTOGALLO 5, GROSSETO GR 32911 - via portogallo

TOSCANA	LIIS006001 - MATTEI Via della Repubblica 16, ROSIGNANO MARITTIMO LI 36735 - TPSI ELETTRONICA
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO via Zola, 6/B, LIVORNO LI 33320 - laboratorio informatica 1
TOSCANA	LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO Via Zola 6/B, LIVORNO LI 33321 - Laboratorio informatico 2
TOSCANA	PIRH01000D - I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" via Garibaldi. 194, PISA PI 34229 - Lab. M2
TOSCANA	PORC01000D - IPSSAR F. DATINI via di Reggiana 26, PRATO PO 33553 - Laboratorio Informatica 24-25
TOSCANA	POTF010003 - T. BUZZI Viale della Repubblica 9, PRATO PO 33555 - S45
TOSCANA	SIIS00400L - IS "CASELLI" Via Roma 67, SIENA SI 33583 - Laboratorio Informatica - Lab 2
TOSCANA	PTRC010007 - LUIGI EINAUDI Viale Pacinotti 11, PISTOIA PT 33528 - Laboratorio Linguistico
TOSCANA	PTTF01000R - ITTS "FEDI - FERMI" Viale Adua,98, PISTOIA PT 36766 - LAIN-Laboratorio di Informatica
CALABRIA	RCTD120008 - ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO RAFFAELEPIRIA - FERRARIS/DA EMPOLI Reggio Calabria – Laboratorio 50 – Turno T2
LAZIO	RMIS084008 – ISS FEDERICO CAFFE’ DI ROMA TURNO T3
ABRUZZO	CHTD11000L – ISTITUTO GALIANI – DE STERLICH TURNO T2
VENETO	PDTD04000D – ITE G. GIRARDI TURNO T1 e T2
EMILIA ROMAGNA	PRTD04000Q – ISTITUTO “BODONI” DI PARMA LABORATORIO INFORMATICA DI BASE TURNO T1
LAZIO	RMPS44000B – ISTITUTO NOMENTANO TURNO T1
LAZIO	RMPS37000A – ISTITUTO E. MAJORANA TURNO T1

LAZIO	RMTF19000X – ISTITUTO LUIGI TRAFELLI TURNO T1
LOMBARDIA	BSIS03800X – I.I.S. “L. EINAUDI” TURNO T3
LAZIO	RIIC828005 – I.C. “ALDA MERINI” TURNO T2
LAZIO	FRIS00800X – I.I.S “L. ANGELONI” TURNO T2
LAZIO	VTIS013008 – ISTITUTO “A. MEUCCI” TURNO T2
LAZIO	RMIS112007 – ISTITUTO G. MARCONI TURNO T3
LAZIO	RMIS03300B – ISTITUTO CARLO URBANI TURNO T3
LAZIO	RMTF02000R – ISTITUTO ARMELLINI TURNO T3
LAZIO	RMIC8W00P – ISTITUTO BRUNO DE FINETTI TURNO T2
LAZIO	RMIS00800P – IS LEOPOLDO PIRELLI TURNO T2
VENETO	VIPS02000T – LICEO SCIENTIFICO PAOLO LIOY TURNO T2
LAZIO	RMTD65000G – I.T.C.G. “CARLO MATTEUCCI” TURNO T1
VENETO	PDIS018003 – IS “MEUCCI – FANONI” TURNO T2
LAZIO	RMSD11000B – LICEO ARTISTICO PICASSO TURNO T3
TOSCANA	ARIS01700E – IS GIOVAGNOLI TURNO T1
EMILIA ROMAGNA	RARC07000X – IPS “A. OLIVETTI – C. CALLEGARI” TURNO T1
CAMPANIA	SAIS038002 – IIS “PANTALEONE COMITE”
VENETO	VEIS004007 – IIS “LUIGI LUZZATTI” TURNO T2
TOSCANA	FITF010003 – ISTITUTO MEUCCI
TOSCANA	PTTD050001 – ISTITUTO ALDO CAPITINI
SICILIA	CTIS04300B – I.C. MANGANO MARCONI
SICILIA	PAPC09000Q – LICEO CLASSICO UMBERTI I
CAMPANIA	NAEE03000V – I.S.I.S. RITA LEVI MONTALCINI
PIEMONTE	TOPS1000T – ISTITUTO CHARLES DARWIN LAB. INFORMATICA
SICILIA	ENIC8160006 – ISTITUTO “G.F. INGRASSIA” LAB. INFORMATICA

Quelle citate a titolo esemplificativo, sono solo alcune delle aule in cui è stato consentito ai candidati di utilizzare la carta e la penna, palesandosi, di fatto, la confusione che l'errata interpretazione della disposizione citata ha generato nei commissari.

**Tali elementi, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.**

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che *«la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti»*, e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che *«di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe»*. Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sé, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

\*.\*.\*.\*.\*

- 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Oltre a quanto dedotto precedentemente, giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del **concorso ordinario docenti delle materie STEM**, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma 9, ha esplicitamente previsto che «**Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione**».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A050 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non è avvenuta per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

**Emblematico in tal senso, è un oggettivo raffronto tra i risultati delle prove scritte dei due concorsi citati.** Riprendendo l'esempio della regione Lombardia, infatti, è possibile verificare che, se per la classe di concorso 'A026 – Matematica' (Concorso STEM 2021) - in cui è stato consentito l'utilizzo della carta e della penna - i candidati ammessi alla prova orale sono stati 118 a fronte dei 1043 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, per il concorso A050 (Concorso ordinario 2022), come detto, hanno avuto accesso alla prova pratica ed orale solo 74 candidati su 3983.

**Ciò significa che, mentre nel concorso A026 del 2021, con l'utilizzo dei fogli e della penna la percentuale degli ammessi alla prova orale è stata dell'11.31%, nel concorso a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti la percentuale è stata solo dello 1.86%.**

**Il tutto è comparabile dallo schema che si riporta di seguito e dai dati che si versano in atti:**

	Candidati prova scritta	Candidati prova orale	Percentuale candidati bocciati alla prova scritta
A026 Concorso 2021 - Lombardia	1043	118	<b>88.69 %</b>
A050 Concorso 2022 - Lomabrdia	3983	74	<b>98.14 %</b>



Le prove scritte di entrambi i concorsi prevedevano un test composto da 50 quesiti di cui 40 attinenti alle materie della classe di concorso, pertanto, **i dati riportati sono certamente un ottimo metro di paragone idoneo a fotografare la lesiva circostanza in cui si sono ritrovati gli odierni ricorrenti** quando non è stato permesso loro di svolgere gli esercizi su un foglio di carta. Un'Amministrazione che, nello svolgimento di una prova di reclutamento del personale scolastico, impone ai candidati di non utilizzare carta e penna per effettuare calcoli, generando una percentuale pressoché totale di bocciati, contravviene ai principi di imparzialità e buon andamento che dovrebbero sempre ispirare l'azione amministrativa.

I dati appena riportati, infatti, basterebbero già da soli ad evidenziare la disparità di trattamento subito dagli odierni ricorrenti, nonché la lesione della propria sfera giuridica che, dopo mesi di studi e di impegno, hanno pregiudicato l'interesse degli stessi a partecipare ad una procedura concorsuale che permettesse loro di dimostrare concretamente la propria preparazione.

Insomma, l'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei docenti, ha generato come effetto quello di non permettere agli stessi Uffici Scolastici Regionali - come nel citato caso della Lombardia - di far accedere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati almeno pari al numero di posti messi a concorso. Tale errata ed illogica interpretazione, conseguentemente, ha generato un doppio *vulnus*: quello dei ricorrenti che non hanno potuto svolgere la prova con i supporti necessari (foglio di carta) e nelle migliori condizioni psicologiche, e quello della stessa Amministrazione scolastica che ha bandito un concorso rischiando, per una propria stessa illogica ed illegittima decisione, di non coprire il vuoto d'organico presente.

Pretendere dai ricorrenti la risoluzione di una prova scritta fondata in larga parte su esercizi di chimica, semplicemente svolgendo tali esercizi in mente, ha posto i ricorrenti nella posizione di non poter raggiungere almeno la soglia minima di 70/100 che avrebbe permesso loro di accedere alla prova pratica ed orale.

E' da tale prospettiva che va letto l'altissimo numero di bocciati alla prova scritta del concorso *de quo*, atteso che una prova concorsuale, per definizione, ha l'obiettivo di selezionare i migliori.

\*.\*.\*.\*.\*

3) VIOLAZIONE ART. 4 LEGGE N. 264/1999; degli ARTT. 3, 34 E 97 COST; DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. SULLE DOMANDE NON INEDITE

Alle predette censure si aggiunge anche un ulteriore rilievo che ha generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del turno mattutino del 12.05.2022 (c.d. T1) ed i candidati che hanno partecipato agli altri due turni della prova *de qua*. Infatti, le domande presenti nel test del turno mattutino della prova *de quo* erano pressoché identiche a quelle somministrate successivamente durante il test dei turni pomeridiani dei giorni 12.05.2022 e 13.05.2022.

I quesiti presenti nella prova del turno T1 sono stati riportati anche nei turni successivi, con un mero di pochi elementi del quesito – come ad esempio il dato numerico - che, però, ha permesso a moltissimi candidati, informati sui vari *social network* del contenuto del primo turno della prova *de qua*, di conoscere in anticipo la modalità di risoluzione di diversi esercizi.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito un oggettivo raffronto – con relativo file che si versa in atti - tra i quesiti somministrati ai candidati nei turni T1 (turno mattutino del 12.05.2022) e T2 (turno pomeridiano del 12.05.2022), a dimostrazione della natura non inedita dei quesiti proposti in quest'ultimo turno, così come nel T3:

TURNO I	TURNO II
<b>Domanda 13:</b> Tra i seguenti insiemi di numeri quantici (n, l, m, ms), è corretto l'insieme:	<b>Domanda 6:</b> Tra i seguenti insiemi di numeri quantici (n, l, m, ms), è corretto l'insieme:
<b>Domanda 16:</b> Il reticolo cristallino cubico a facce centrate presenta, nella cella elementare, un numero di atomi pari a:	<b>Domanda 37:</b> Il reticolo cristallino cubico a facce centrate presenta, nella cella elementare, un numero di atomi pari a:
<b>Domanda 7:</b> Quando a Greenwich sono le 10:00 a.m., la longitudine di una località, in cui sono le 3:00 a.m. dello stesso giorno, è:	<b>Domanda 24:</b> Quando a Greenwich sono le 2 p.m., la longitudine di una località, in cui sono le 6:00 a.m. dello stesso giorno, è:
<b>Domanda 2:</b> Un polinucleotide di DNA a doppia elica contiene 80 residui di acido timidilico e 110 di acido desossiguanilico. Il numero totale di nucleotidi che compongono il frammento di DNA è:	<b>Domanda 5:</b> Un polinucleotide di DNA a doppia elica contiene 90 residui di acido timidilico e 120 di acido desossiguanilico. Il numero totale di nucleotidi che compongono il frammento di DNA è:
<b>Domanda 12:</b> Tra i seguenti composti, l'epimero in C-2 del D-glucosio è:	<b>Domanda 20:</b> Tra i seguenti composti, l'epimero in C-4 del D-glucosio è:
<b>Domanda 8:</b> Come si svolge la serie discontinua di cristallizzazione di Bowen?	<b>Domanda 28:</b> Come si svolge la serie continua di cristallizzazione di Bowen?
<b>Domanda 15:</b> Considerata la salinità media degli oceani, la quantità di acqua di mare che si deve far evaporare per ottenere circa 100g di sale è:	<b>Domanda 15:</b> Considerata la salinità media degli oceani, la quantità di acqua di mare che si deve far evaporare per ottenere circa 500g di sale è:
<b>Domanda 29:</b> Il numero di elettroni complessivamente contenuti in 9.0g di ioni ammonio è:	<b>Domanda 13:</b> Il numero di elettroni complessivamente contenuti in 32.0g di ioni ossido è:
<b>Domanda 40:</b> Un uomo di un gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di	<b>Domanda 9:</b> Un uomo di un gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di

gruppo 0. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo B è:	gruppo 0. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo AB è:
<b>Domanda 43: Secondo la scala Richter: risposta corretta:</b> un terremoto di magnitudo 4 produce sul sismogramma un'oscillazione massima di ampiezza 10000 volte maggiore del terremoto standard	<b>Domanda 22: Secondo la scala Richter: risposta corretta:</b> un terremoto di magnitudo 5 produce sul sismogramma un'oscillazione massima di ampiezza 100000 volte maggiore del terremoto standard

Orbene, a mero titolo esemplificativo, è stato riportato il raffronto tra i quesiti del turno mattutino e quelli del turno pomeridiano. I candidati di quest'ultimo turno, considerando la velocità di propagazione delle informazioni veicolate oggi giorno tramite i *social network*, hanno avuto la possibilità di leggere i quesiti presenti nel test del mattino – si versano in atti diverse prove dell'avvenuta diffusione di tali informazioni – e, potenzialmente, grazie a tali dieci quesiti, erano in grado di sapere *ex ante* il tenore della domanda che sarebbe stata somministrata al proprio turno. Non essendo pertanto inedite le domande dei test dei turni pomeridiani del 12.05.2022 e 13.05.2022, tale situazione ha generato un'evidente disparità di trattamento dei candidati del primo turno del concorso *de quo*.

L'Amministrazione resistente, proprio in base ai principi che regolano l'attività amministrativa, avrebbe dovuto prevedere tale criticità (la diffusione di informazioni relative al test) e, all'uopo, avrebbe dovuto predisporre quesiti totalmente diversi per ogni turno, così da garantire la piena imparzialità della procedura. Così non è stato.

Le predette domande poc'anzi riportate, quindi, risultano illegittime per mancanza del requisito di originalità.

Assume rilievo, pertanto, la violazione di un elementare obbligo in capo alla Amministrazione, enucleabile dai più generali principi di imparzialità e buon andamento, secondo il quale la P.A. nel somministrare quesiti ai fini di una procedura selettiva pubblicistica è tenuta a che i quesiti stessi siano contraddistinti dai caratteri della segretezza e della originalità - novità.

A tal proposito, si fa presente che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la recente Ordinanza n. 4193 del 29/09/2017, ha disposto l'ammissione con riserva di una candidata ad altra procedura concorsuale sulla base della seguente motivazione «...vi è in atti documentazione da cui risulta in varia misura coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni testi commerciali, con conseguente possibile previa conoscibilità dei quesiti...per evitare che il rimedio di traduca in una ingiustizia, quale il sostanziale azzeramento del primo anno del corso...rende preferibile disporre l'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero».

La P.A., quindi, ha somministrato, nei turni successivi a quello del mattino, diversi quesiti non originali contravvenendo al principio di segretezza e originalità – novità delle domande. L'accertamento della violazione di tale principio rientra nel potere attribuito al Giudice poiché l'azione dell'amministrazione deve sempre tenere presente la regola aurea dell'imparzialità e del buon andamento.

Un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, impone l'eguaglianza tra i candidati e l'affermazione del criterio meritocratico affinché la restrizione al diritto de quo sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

E' lo stesso principio di uguaglianza in senso sostanziale che impone allo Stato di rimuovere quelle condizioni di disparità e non di crearle attraverso la scelta di quesiti già noti favorendo coloro i candidati dei turni successivi della prova *de quo*.

Un elemento normativo di tale principio è rinvenibile, ad esempio, nel Testo unico in materia di accesso ai pubblici impieghi all'art. 11 è disposto che: ***“La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione”***. Dalla esegesi della norma deriva, infatti, l'affermazione che i **quesiti somministrati debbano essere segreti, originali e nuovi**.

Laddove l'Amministrazione voglia “istituzionalizzare” i quesiti rendendoli parte integrante del programma, deve pubblicare preventivamente una banca dati dalla quale i concorrenti avranno la certezza dei futuri quesiti (sul punto si veda T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 04/07/2013, n. 512).

**Inoltre, se il bando stesso ha obbligato la P.A. a individuare i soggetti preposti alla predisposizione dei quesiti secondo i canoni di imparzialità e riservatezza a fortiori questi sono tenuti ad applicare i suddetti principi di segretezza – originalità – novità.**

Nel caso di specie, è ammissibile il sindacato di legittimità del G.A. in cui emergono illegittimità delle valutazioni effettuate dall'organo tecnico (sotto il profilo della abnormità ed irragionevolezza).

Orbene, è chiaro che i quesiti riportati nella predetta tabella sono privi del necessario requisito della originalità – novità – segretezza in quanto in esso gli elementi più rilevanti e dirimenti dei quesiti del turno mattutino restano fissi e sono identici, soprattutto nella modalità di risoluzione, a quelli dei turni successivi.

La circostanza descritta, indubbiamente, ha favorito i candidati che hanno avuto la fortuna di svolgere il test nei due turni successivi e, quindi, di conoscere i diversi quesiti tramite la pubblicazione sui siti specializzati ed i diversi *social network*, creando una situazione idonea ad incidere illogicamente sulla procedura selettiva stessa a discapito del criterio selettivo individualizzante. (Cfr TAR Brescia sentenza n. 1352/2012).

Ciò ha determinato una disparità di trattamento (in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e quello di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.).

La disparità di trattamento si palesa proprio raffrontando le posizioni di chi si ha risposto, conoscendo già la domanda, ottenendo un indubbio vantaggio, in sede di svolgimento del test, anche per non aver perso tempo nell'impegnarsi a rispondere, con la diversa posizione di chi non aveva avuto notizia del tenore della domanda in quanto presente al primo turno del concorso *de quo*.

Ciò ha determinato una vera e propria violazione del principio della *par condicio competitorum*.”

#### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 07.04.2022.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali con la convocazione di una prova suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

#### **A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA**

#### **DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE**

#### **INAUDITA ALTERA PARTE**

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale inaudita altera parte la convocazione di una prova orale suppletiva dei ricorrenti, relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX**

#### **ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza dei docenti controinteressati collocati agli ultimi posti delle graduatorie finali di merito del concorso ordinario *de quo*.

Tuttavia, gli Uffici Scolastici Regionali resistenti non hanno fornito gli indirizzi di residenza richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati inseriti nelle graduatorie finali di merito del concorso ordinario per la classe di concorso 'A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento dell'intera procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', nella parte in cui non è stato consentito agli odierni ricorrenti di utilizzare carta e

penna durante la prova scritta, mentre il presente ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto le graduatorie finali di merito del predetto concorso;

- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i vincitori di concorso potenzialmente controinteressati;

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali residenti degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

#### **CONSIDERATO CHE**

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

all'Ecc.mo Presidente della Sezione III *bis* affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

#### **P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.”

.”

Avv. Pasquale Marotta